**REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI**

# ILCONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbrai n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

Visto l'art. 40 comma 2 del D.I. 1 febbraio n. 44 del 2001 il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;

Visto l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

* Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
* Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
* Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
* Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
* Visto il CCNL comparto scuola vigente;
* Vista la [nota 34815 del 3 agosto 2017](http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-34815-del-3-agosto-2017-pon-per-la-scuola-individuazione-del-personale-esperto.flc) che fornisce **chiarimenti** sull’iter da seguire per il **conferimento degli incarichi**, nonché indicazioni su aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale
* Vista la deliberazione adottata dal Collegio dei Docenti: delibera n. del 2017

# APPROVA

Il seguente Regolamento, ai sensi dell’art.40 comma 2 del D.I. n. 44 del 2001 che costituisce parte integrante del regolamento di Istituto

# ART.1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, i contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica

annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF, anche per la realizzazione di PON/POR e di progetti di ricerca e sperimentazione per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni,

nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 40.

# Art. 2 Condizioni per la stipula dei contratti

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa in presenza dei seguenti presupposti:

1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
2. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Pertanto**,** l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

E' fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

# Art. 3 Tipologie contrattuali

Nel caso in cui l' istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali:

1. contratti di prestazione d’opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
2. contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmente esercitata;
3. contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

La collaborazione coordinata e continuativa è una prestazione di lavoro autonomo, che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

# Art. 4 Individuazione delle professionalità: Procedimento per il conferimento degli incarichi.

**Il procedimento prevede preliminarmente e obbligatoriamente l’individuazione di personale interno alla istituzione scolastica.** **In caso di esito negativo si può ricorrere a personale esterno**. Tutta la procedura deve essere conforme ai “*principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa.”*

1. ***Individuazione del personale docente interno***

Attraverso un apposito **avviso interno** da pubblicare, ad esempio, sul sito internet dell’istituzione scolastica è effettuata:

* la **ricognizione delle** **professionalità** corrispondenti allo specifico percorso formativo
* la **disponibilità di professionalità interne** all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico.

L’avviso deve contenere **criteri specifici e predeterminati di selezione**.

Il **personale docente** interessato potrà presentare i **titoli** che documentano la coerenza di tali titoli con la professionalità richiesta

* sia perché “*il prestatore di lavoro*” è “*adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento*”
* sia attraverso la **presentazione di documentazione idonea** ad appurare l’effettivo possesso delle competenze professionali necessarie per lo specifico percorso formativo..

Su base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla **compilazione di un’apposita graduatoria.** In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà al docente interno un **incarico aggiuntivo**, mediante apposita **lettera di incarico.**

1. ***Individuazione del personale esterno***

**Nel caso il procedimento di individuazione del personale docente interno abbia esito negativo**, l’istituzione scolastica può individuare personale esterno attraverso **due procedure alternative**

1. ricorrere all’istituto delle **collaborazioni plurime** previste dall’art. 35 del CCNL Scuola
2. stipulare **contratti di lavoro autonomo** con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso di **collaborazioni plurime** è necessario che l’istituzione scolastica pubblichi uno specifico **avviso** sul proprio sito web nel quale siano definiti

* le **caratteristiche della risorsa professionale** di cui si ha bisogno
* i **criteri di selezione**.

Al tempo stesso è opportuno venga i**noltrata alle altre Istituzioni Scolastiche una apposita comunicazione**, al fine di rendere nota l’intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni.

* accertata la presenza di **docenti in possesso delle specifiche professionalità richieste**
* previa **autorizzazione del Dirigente Scolastico** della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio, è possibile instaurare un **rapporto di collaborazione plurima**, mediante apposita **lettera di incarico.**

**In alternativa** al ricorso alle collaborazioni plurime, l’Istituzione Scolastica può stipulare **contratti di lavoro autonomo** ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In questo caso è sono definiti nel presente **Regolamento**

* le **procedure e i criteri oggettivi e predeterminati** di scelta del contraente,
* le misure volte a **prevenire situazioni di incompatibilità** o di **conflitto di interessi**
* il **limite massimo dei compensi attribuibili** in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto

A tali procedure **possono partecipare**

* **professionisti autonomi**
* **dipendenti** di altre **Pubbliche Amministrazioni**
* **docenti** appartenenti ad **altre Istituzioni Scolastiche**
* **docenti** appartenenti all’**Istituzione Scolastica richiedente**

in possesso delle competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto.

In base alla graduatoria sarà individuato l’esperto con il quale l’istituzione scolastica stipulerà un **contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile**.

**Se l’esperto è un pubblico dipendente** occorrerà rispettare le disposizioni di cui all’art. 53 *(“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”*) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La nota ministeriale ricorda che **a partire dal 1° gennaio 2018 è fatto divieto** alle pubbliche amministrazioni di **stipulare contratti di collaborazione** aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

1. ***Ulteriori modalità***

**Non è necessario effettuare la ricerca del personale interno** nel caso di procedure di affidamento alle istituzioni scolastiche di progetti di formazione del personale a livello territoriale o anche nazionale in favore di diverse scuole e categorie di personale. Questo al fine di garantire esperti di alto livello adeguato al personale da formare.

**È confermata la possibilità di affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità,** (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) utilizzando la procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50.

**Aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali**

Nel caso di **conferimento di incarichi a docenti interni** all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle **collaborazioni plurime**, si applica la **medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni** all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.

I compensi erogati agli **esperti esterni** devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella **normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo** (ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro

Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, che attraverso la richiesta di candidature.

Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

* 1. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
	2. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione ;
	3. durata dell'incarico;
	4. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
	5. tipologia contrattuale e importo massimo della disponibilità finanziaria per la prestazione;
	6. modalità e termini per la presentazione delle domande;
	7. i titoli che saranno valutati e il punteggio da attribuire;
	8. la documentazione da produrre,
	9. l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare;

j) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento,

 il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
6. impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approvato

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza e/o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con I'Istituto

# Art. 5 Procedura comparativa

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

1. qualificazione professionale e competenze specifiche previste dal progetto;
2. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
3. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;
4. ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione; pregressa esperienza presso altre istituzioni scolastiche.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi richiesti dall’avviso, il Dirigente potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci:

1. possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni etc) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
2. esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
3. esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
4. esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
5. pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
6. precedenti esperienze in altre istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
7. precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
8. precedenti esperienze nell’Istituzione scolastica nell'attività oggetto dell'incarico;
9. corsi di aggiornamento frequentati.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

* abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
* abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole;
* abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la Scuola.

# Art. 6 Esclusioni

Sono escluse dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria. Tale prestazione non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e/o che si svolgono in maniera del tutto autonoma, e per le quali sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 500,00

# Art. 7 Pubblicazione degli avvisi di selezione

All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (PTOF) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e informa con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola, sul proprio sito web.

# Art. 8 Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;

* l’oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni

richieste);

* la durata del contratto con indicazione dell’inizio e della fine del contratto;
* il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell’I.V.A., se dovuta, e dei contributi

previdenziali e fiscali a carico dell’amministrazione;

* le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
* luogo e modalità di espletamento dell’attività;
* l’eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
* la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
* la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non

presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle

modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;

* la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Foggia;
* l’informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.

# Art. 9 Impedimenti alla stipula del contratto

1. contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
	* che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
	* che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
	* di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
	* di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifica

Professionalità esterna.

# Art. 10 Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

Il compenso massimo in funzione della specificità dei singoli esperti è di Euro 80,00 per ora di insegnamento.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico.

1. Dirigente Scolastico determina, ove non fissato per legge dalla normativa di riferimento, il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione o l'importo massimo della disponibilità finanziaria, in relazione al progetto da attuare. L'importo totale deve intendersi comprensivo anche degli eventuali oneri a carico dell'amministrazione.

In casi particolari, di motivata necessità in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa

pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

# Titoli di Studio e Specifici (max 10 punti)

* Laurea quinquennale o titolo equipollente, coerente con l’incarico richiesto (dimezzato se non coerente): (2,5 punti; 0,25 punti per ciascun voto superiore al 104/110; 1 punto per la lode per max 5 p.ti).
* Titoli specialistici riconosciuti (Master, Dottorati di ricerca, ecc.), afferenti la tipologia d’intervento richiesto: (0,5 punti per ciascun titolo per un max 1 punto).
* Competenze informatiche (1 punto; 3 punti se certificate per un max 3 punti).
* Partecipazione a corsi di formazione nell’ambito di riferimento dell’azione: (0,5 punti per corso non valutato già per un max 1 punto).

# Attività Professionali negli ulitimi cinque anni inerenti l’incarico (max 20 punti)

* Esperienze lavorative, di non meno di 25 ore, documentate nel settore pertinente l’incarico richiesto: (1 punto per ciascun anno di esperienza per max 5 punti).
* Esperienze (min. 15 ore) documentate di Docente Esperto in precedenti progetti nel settore pertinente l’incarico richiesto: (1 punto per ciascuna esperienza per max 5 punti).
* Docenza Scolastica negli ultimi cinque anni in materie pertinenti l’incarico richiesto: (1 punto per ciascun anno di docenza per max 3 punti).
* Esperienza di Tutoring (1 p.to se nella stessa tipologia di progetto; 0,5 punti altrimenti per max 4 punti). **Proposta progettuale** dalla quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali prodotti finali lavorativi documentati nel settore pertinente l’incarico: (max 3 punti).

# Art. 11 Ricorso alle collaborazioni plurime

Allorché l'Istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell’ art.35 del CCNL 2007.

In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza.

Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL 2007.

# Art. 12 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero, siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il Dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

# Art. 13 Pubblicità ed efficacia

Dell'avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

1. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
2. il curriculum vitae;
3. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

# Art. 14 Interventi di esperti a titolo gratuito

In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati - tra l’altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

Sebbene l’attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

# CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR E FIGURE DI SISTEMA

**Criteri generali:**

1. possesso di competenze informatiche certificate, è condizione necessaria per l’assegnazione degli incarichi, e la sua assenza comporta la non ammissione della domanda;
2. assunzione degli incarichi, comporta l’obbligo di gestire piattaforme per la parte di propria competenza; la comprovata incapacità di tale gestione, anche successiva alla nomina, comporterà la revoca dell’incarico;
3. in caso di parità tra più candidati, l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane oppure sarà distribuito sui candidati stessi

# Altri titoli valutabili per tutte le figure di sistema (max 20 punti):

1. laurea o titolo equipollente, coerente con l’incarico richiesto (dimezzato se non coerente): (2 punti) (max 2 punti);
2. anni di insegnamento: (0,5 punti per ciascun anno) (max 5 punti);
3. esperienze di tutoring, (solo per TUTOR): (1 punto per ogni titolo) (max 8 punti);
4. partecipazione a corsi di formazione per un numero di ore uguali o superiori a 25

nell’ambito di riferimento (0,5 punti per ciascun corso) (extracurricolare) nel settore di riferimento dell’Azione: (1 punto per ogni corso) (max 3 punti);

1. competenze informatiche certificate (1 punti per esperienza certificata) (2 punti);

# Titoli aggiuntivi per Referente per la Valutazione e Referente Facilitatore (max 10 punti):

1. Esperienze specifiche nella progettazione dei progetti FSE, FESR, POR, OFIS, OF Regionali, (2 Punti per progetto) (max Punti 10).

# Art. 15 Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001. Ai sensi del comma del citato articolo l’istituzione scolastica è, altresì, tenuta a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web della Scuola.

# Delibera del Consiglio di Istituto n. del 2017